



**ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER**

*Spett.le **Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico**  
**Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione**  
Piazza Cavour 5  
20121 Milano*

*Milano, 13 Aprile 2015*

**Osservazioni al DCO 77/2015/R/com in materia di “Riforma degli obblighi di separazione funzionale per i settori dell'energia elettrica e del gas naturale”**

***Premessa***

Pur esprimendo apprezzamento per l'impianto generale del Documento in oggetto, riteniamo tuttavia doveroso sottolineare il consistente ritardo con cui si stanno recependo le prescrizioni del III pacchetto liberalizzazione del settore energetico. La recente procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea è sintomatica di come il quadro legislativo e regolamentare nazionale sia ancora incompleto su aspetti di importanza cruciale, in grado di trasferire ai clienti vantaggi in termini di prezzi e livello dei servizi offerti. Ci riferiamo in particolare ad alcuni dei temi oggetto della presente consultazione, quali il debranding e il trattamento di dati e informazioni sensibili.

Con particolare riferimento al brand unbundling, i tempi (stimati a non prima del 2017) sono purtroppo di fatto del tutto inadeguati a quelli (pur rinviati) della fine della tutela, e sono inoltre del tutto incoerenti con le norme che impongono già dal 2011 la fine della confusione dei brand (per quanto riguarda distribuzione e vendita).

Per quanto concerne invece l'unbundling dei servizi informativi, ribadiamo come riteniamo auspicabile che il Sistema Informativo Integrato AU sia effettivamente l'unico repository dei dati utili ai fini dello switch e delle offerte commerciali.

***Separazione di marchio e politiche di comunicazione***

Siamo sostanzialmente concordi con le proposte formulate nel Documento in oggetto, ribadendo però quanto già segnalato in occasione della nostra risposta al precedente Documento di Consultazione 346/2014, che accoglieva con grande favore la proposta dell'Autorità di allineare la regolazione nazionale al dettato del Terzo Pacchetto Energia, introducendo misure per la separazione del marchio e della politica di comunicazione tra imprese di vendita e di distribuzione facenti parte di società verticalmente integrate.



## **ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER**

Ribadiamo inoltre l'apprezzamento per l'introduzione dei medesimi obblighi di unbundling anche tra l'attività di vendita di energia elettrica nel mercato della maggior tutela e nel mercato libero, quando svolte nell'ambito della stessa impresa verticalmente integrata.

Riteniamo infatti che l'implementazione del brand unbundling tra queste attività rappresenti un elemento cruciale a supporto di un efficace completamento del processo di apertura del mercato, processo che si concretizzerà finalmente con l'eliminazione delle tariffe di maggior tutela.

Le società di vendita in maggior tutela, svolgendo un servizio di fornitura di energia elettrica che potremmo definire "per conto terzi", considerato che l'attività di approvvigionamento è in capo all'Acquirente Unico, dovrebbero infatti risultare al consumatore completamente distinte dal rispettivo gruppo integrato di riferimento.

Per una maggiore efficacia delle misure proposte, raccomandiamo inoltre di associare alla separazione del brand l'obbligo, per i soggetti operanti nel mercato della tutela, di:

- non usare alcun brand su bollette e comunicazioni verso i clienti, ma di riportare su questi documenti una dicitura, definita dall'Autorità e uguale per tutti gli esercenti, quale ad esempio: "servizio di tutela - comune di XXX";
- comunicare ai propri clienti il venir meno del brand attraverso una comunicazione standard definita dall'Autorità, così da evitare che l'operazione di debranding sia utilizzata per indurre "in maniera scorretta" la clientela a spostarsi verso il servizio offerto dalla corrispondente società sul mercato libero;
- astenersi da qualsiasi forma di pubblicità relativa al regime di maggior tutela;
- similmente per le interazioni con i clienti finali, che dovrebbero avvenire ricorrendo a interlocuzioni telefoniche o di altra natura tra clienti e personale dell'azienda che eroga il servizio di maggior tutela, a prescindere dalle dimensioni dell'azienda.

Ogni extra costo che dovesse eventualmente generarsi andrebbe evidentemente posto a carico delle tariffe di tutela.

Dal momento che intravediamo nell'efficace implementazione della separazione del marchio e delle politiche di comunicazione un elemento essenziale per il buon esito del processo di apertura del mercato finale, si suggerisce una riduzione da 18 a 12 mesi delle tempistiche consentite alle imprese per il completo adeguamento ai nuovi obblighi.

In questo modo, se il DdL Concorrenza attualmente in fase di approvazione confermerà il 1° Gennaio 2018 quale data prevista per l'eliminazione della tutela di prezzo, i consumatori



## **ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER**

avranno almeno un anno di tempo per acquisire maggiore consapevolezza della struttura del mercato.

Si ribadisce che qualora il distributore fosse identificato come il soggetto obbligato a effettuare la separazione, in quanto soggetto regolato, dovrebbe essergli garantito un riconoscimento in tariffa degli oneri sostenuti per l'adeguamento ai nuovi obblighi, in analogia a quanto già avvenuto per il settore del trasporto gas.

Tuttavia riteniamo opportuno segnalare anche che, qualora fosse il distributore ad apportare le modifiche in oggetto, è fondamentale assicurare che nessun elemento distintivo lo renda collegabile con il relativo venditore, anche se indirettamente ovvero per il tramite di altre società infrastrutturali appartenenti al gruppo del distributore. Il concetto di "creare confusione" ci sembra vago, soggettivo e passibile di diverse interpretazioni: riteniamo al riguardo indispensabile pervenire a una regolazione quanto più netta e chiara, per evitare il moltiplicarsi di dispute legali tra operatori che dovessero interpretare in modo differente questo concetto.


### ***Trattamento delle informazioni commercialmente sensibili***

Rinnoviamo il nostro apprezzamento per la scelta dell'Autorità di identificare nel SII lo strumento esclusivo per la messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili con riferimento ai processi e alle casistiche già regolate, nonché per la prescrizione che tutte le informazioni commercialmente sensibili che non facciano ancora parte di processi coperti dalla regolazione attuativa del SII siano comunque messe a disposizione prevedendo l'utilizzo di standard di comunicazione compatibili con il SII.

Ribadiamo inoltre il nostro auspicio che il SII evolva rapidamente verso il ruolo di unica interfaccia, non soltanto per l'accesso ai dati e alle informazioni commercialmente sensibili, ma anche per la gestione delle richieste di prestazioni e di informazioni tra vendita e distribuzione.

Questo garantirebbe una significativa riduzione delle attuali inefficienze del sistema (e dei relativi costi), oltre a garantire la piena realizzazione pratica del principio di non discriminazione.

Restando comunque come sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento nonché futura occasione di confronto in merito, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.



Paolo Ghislandi